

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 74-6179

**Affidamento ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli - Approvazione schema tipo di convenzione per l'anno 2017. Spesa regionale prevista di euro 1.600.000,00 IVA inclusa.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

- a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato "Sistema informativo agricolo piemontese" (SIAP);
- l'elemento centrale del SIAP è l'anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l'istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
- l'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l'accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- le informazioni contenute nell'anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173";
- con il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 bis) sono stati istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, in sigla CAA, con il compito di svolgere attività di assistenza agli agricoltori e il Decreto ministeriale 27 marzo 2008 "Riforma dei CAA" ha definito le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA;
- l'articolo 13 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", definisce le modalità di gestione del fascicolo aziendale e, in particolare, specifica che l'aggiornamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto del presidente della Repubblica n. 503/1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999 (D.D. n. 230/DA1100 del 21/12/2007);
- la Regione Piemonte ha approvato con D.G.R. n. 46-639 del 1/08/2005 le "Linee guida per la gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte", con le quali sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell'archivio anagrafico;

- l'art. 11, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per l'anno 2007" autorizza l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul SIAP dell'anagrafe agricola unica e precisa che il corrispettivo per il servizio affidato è fissato con provvedimento della Giunta regionale;
- l'art. 14 del D.M. 27/03/2008 stabilisce che i CAA sono tenuti ad operare per conto dei propri utenti acquisendo un apposito mandato scritto;
- le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati dalla Regione Piemonte e da ARPEA, ciascuna per la propria parte di competenza;
- il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 definisce le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e specifica in particolare:
  - All'art. 7, comma 1, l'effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
  - All'articolo 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell'anagrafe delle imprese agricole quale strumento di gestione dell'agevolazione in argomento, consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell'anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione;
- la Legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli" introduce elementi di semplificazione riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli;
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede all'articolo 8, comma 1, la riallocazione in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della legge sopra citata limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A, tra cui è compreso lo svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- la D.G.R. n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 "Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe agricola unica del Piemonte" ha avviato, con la dichiarazione annuale per l'erogazione di buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull'anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e del relativo fascicolo aziendale;
- l'articolo 24 della Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" inserisce il comma 3 bis nell'articolo 2 della L.R. 17/1999 sulla base del quale le Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell'espletamento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i

Centri Autorizzati di Assistenza in Agricoltura (CAA) a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati;

- con DGR n. 63-4885 dell'11/12/2006 la Giunta regionale ha approvato la procedura semplificata e sperimentale che consente alle Amministrazioni territoriali interessate di coinvolgere anche i CAA riconosciuti nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli a prezzi agevolati, parallelamente all'attività che continua a essere svolta dagli uffici territoriali UMA per gli utenti che si rivolgono agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni particolari;
- con DGR n. 63-4885 dell'11/12/2016 è stato, inoltre, approvato uno specifico protocollo di intesa e una apposita convenzione con cui la Regione Piemonte ha regolato d'intesa con le strutture territoriali le procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo agevolato e con i CAA lo svolgimento, tra l'altro, del servizio di erogazione dei carburanti agricoli agevolati e le procedure di aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- con D.G.R. n. 114-1871 del 20 luglio 2015 la Regione Piemonte ha approvato lo schema di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) per lo svolgimento di alcune attività riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e attività inerenti gli utenti di motori agricoli. Tali convenzioni, stipulate con gli 8 CAA autorizzati ad operare nel territorio della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del D.M. 27 marzo 2008, hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2015;
- con DGR n. 25-2392 del 9 novembre 2015 la convenzione con i CAA è stata prorogata di un ulteriore anno, cessando quindi i suoi effetti il 31 dicembre 2016;

dato atto che permane l'esigenza di affidare ai CAA, anche per l'anno 2017, i servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli;

dato atto, altresì, che le convenzioni da stipulare saranno otto, uno per ogni CAA autorizzato ad operare sul territorio della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del DM 27 marzo 2008, e precisamente: CAA Coldiretti, CAA Confagricoltura, CAA CIA, CAA Copagri, CAA Liberi Professionisti, CAA Liberi Agricoltori, CAA Canapa e CAA UNICAA;

ritenuto, pertanto,

- di approvare a parziale sanatoria lo schema tipo di convenzione tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, di cui in allegato fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire, che tale convenzione ha efficacia a far data dal 1 gennaio 2017 e scadenza il 31 dicembre 2017 e che regola i rapporti, le obbligazioni, le prestazioni relative alle attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti motori agricoli;
- di demandare la stipulazione delle singole convenzioni, da redigersi in conformità con il suddetto schema tipo, e la relativa sottoscrizione al Direttore della Direzione Agricoltura e al Rappresentante Legale del CAA;

dato atto che la spesa complessiva per i servizi riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e l'assistenza agli utenti di motori agricoli, varia in funzione del numero dei fascicoli aziendali aggiornati dai CAA, e che, pertanto, è possibile definirla con esattezza a consuntivo nel

2018 per il servizio reso nell'anno 2017, e che tuttavia, sulla base di una valutazione preventiva, è stimabile per i servizi da realizzare nel 2017 in € 1.600.000,00 IVA inclusa;

visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

vista la Legge regionale del 14 aprile 2017, n. 6, recante “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;

vista la Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie”;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata”, di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

stabilito che la spesa preventivata in € 1.600.000,00 IVA inclusa per i servizi da realizzare nell'anno 2017 riguardanti le attività di aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e di assistenza agli utenti di motori agricoli, potrà essere definita con esattezza a consuntivo nel 2018 per i servizi resi nell'anno 2017;

stabilito che alla spesa presunta di € 1.600.000,00 IVA inclusa per i servizi da realizzare nell'anno 2017 riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli (onere finanziario imputabile all'esercizio 2018 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziata in competenza sul capitolo di spesa 137055/2018 (Missione 01 – Programma 03) del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046,

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi,

*delibera*

1. di approvare a parziale sanatoria lo schema tipo di convenzione (Allegato A) tra la Regione Piemonte e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia a far data dal 1 gennaio 2017 e scadenza il 31 dicembre 2017, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative ai servizi di aggiornamento dei fascicoli aziendali e di assistenza agli utenti di motori agricoli;
2. di dare atto che la spesa complessiva per i servizi riguardanti l'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica e l'assistenza agli utenti di motori agricoli varia in funzione del numero dei

fascicoli aziendali aggiornati dai CAA, e che è possibile definire con esattezza a consuntivo nel 2018 per il servizio reso nell'anno 2017, stabilendo che tale spesa, sulla base di una valutazione preventiva, è stimabile per i servizi da realizzare nel 2017 in €. 1.600.000,00 IVA inclusa;

3. di stabilire che alla spesa presunta di €. 1.600.000,00 IVA inclusa per i servizi da realizzare nell'anno 2017 riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli (onere finanziario imputabile all'esercizio 2018 del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 137055/2018 (Missione 01 – Programma 03) del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
4. di dare atto che i CAA, per lo svolgimento del predetto servizio, operano per conto dei propri utenti con un apposito mandato scritto;
5. di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura l'assunzione dei provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione e di provvedere alla stipulazione e alla sottoscrizione delle singole convenzioni, da redigersi in conformità con lo schema tipo approvato con la presente deliberazione, con ciascuno dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ad operare sul territorio della Regione Piemonte, secondo le disposizioni del D.M. 27 marzo 2008: CAA Coldiretti, CAA Confagricoltura, CAA CIA, CAA Copagri, CAA Liberi Professionisti, CAA Liberi Agricoltori, CAA Canapa e CAA UNICAA.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## SCHEMA TIPO CONVENZIONE

TRA

La Regione Piemonte, C.F. 80087670016, che interviene al presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura, Dott. , nato a nato a il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Corso Stati Uniti, n. 21

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nel seguito anche C.A.A., - C.F. , che interviene al presente atto nella persona del , nato a , il e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale del CAA in , Via .

di seguito denominate anche Parti,

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (CE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- il Regolamento di esecuzione (CE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) n. 885/2006;
- il Regolamento (CE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma

- dell'art. 55, commi 14 e 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173", che disciplina l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN e la struttura e i contenuti del fascicolo aziendale;
  - il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e s.m.i. di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e di disciplina dell'attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola;
  - il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d),f),g),l),ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e s.m.i., che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;
  - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i. che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
  - il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 che approva il regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
  - il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione digitale";
  - il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
  - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., con particolare riferimento alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
  - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
  - la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
  - il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
  - la Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
  - Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", art. 25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica).
  - la Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca";
  - la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
  - la Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari";
  - la Legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)" che all'art. 12 sancisce la trasformazione di OPR-Finpiemonte nell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

- la Legge regionale 14 aprile 2007, n. 9 “Legge finanziaria per l'anno 2007” che all’art. 11, sostituendo l’art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 “Legge finanziaria per l’anno 2006”, istituisce l’anagrafe unica del Piemonte;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 recante “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- la DGR n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;

PREMESSO CHE:

- a) a partire dall'anno 2002 la Regione Piemonte, le Amministrazioni provinciali piemontesi e le Comunità Montane si sono dotate di un sistema informativo comune per la gestione degli interventi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, denominato “Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP)”;
- b) i regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura prescrivono l'istituzione di un Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), comprendente, tra l'altro, una base dati informatizzata, nella quale devono essere registrati i dati desunti dalle domande di aiuto e dai controlli effettuati e tale sistema è esteso in Piemonte agli aiuti di stato;
- c) il SIGC dello Stato italiano è realizzato all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui è parte integrante il SIAP, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- d) la Regione Piemonte insieme all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) contribuisce alle attività di coordinamento, omogeneizzazione e gestione del SIGC nel rispetto delle direttive e degli specifici manuali predisposti dall’AGEA nella sua qualità di Organismo di Coordinamento;
- e) l'articolo 13 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, detta le modalità di gestione del Fascicolo Aziendale, ed in particolare specifica che l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico deve avvenire attraverso procedure certificate, e può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché dai soggetti di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
- f) al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni e dei dati nel SIAP e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio la Regione Piemonte, d'intesa con l'ARPEA, predispone, sulla base della normativa applicabile, specifiche regole tecniche e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati che anche i CAA si impegnano ad adottare e rispettare;
- g) elemento centrale del SIAP è l’anagrafe agricola unica del Piemonte, archivio trasversale a tutti i procedimenti, motore di servizi per la predisposizione, l’istruttoria, il controllo e la liquidazione delle domande di aiuto;
- h) l’iscrizione all’anagrafe agricola unica del Piemonte costituisce un presupposto obbligatorio per l’accesso da parte dei produttori agli aiuti in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
- i) la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005 le “Linee guida per la gestione dell’anagrafe agricola unica del Piemonte”, attraverso cui sono regolate le modalità di accesso e aggiornamento dell’archivio anagrafico;
- j) le informazioni contenute nell’anagrafe agricola unica del Piemonte devono corrispondere ai dati depositati presso gli archivi di enti certificatori di informazioni, oppure alla documentazione depositata nel fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.P.R. 503/99;
- k) con il d.lgs. n. 165/99 e s.m.i. sono stati istituiti i Centri autorizzati di Assistenza Agricola – di seguito in sigla CAA – per l’effettuazione delle seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali:
  - tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
  - assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e

- regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo;
- interrogare le banche dati del sistema informativo ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica;
- l) il DM 27 marzo 2008 “Riforma dei CAA” e s.m.i. definisce ulteriormente le attività affidabili ai CAA, i requisiti minimi di garanzia e funzionamento e le modalità di controllo dei CAA;
- m) le attività affidate ai CAA sono definite operativamente nei manuali procedurali, approvati da Regione Piemonte e da Arpea, ciascuna per la parte di propria competenza;
- n) il DM 14 dicembre 2001, n. 454 definisce le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e specifica in particolare:
- all’articolo 7, comma 1, l’effettuazione di raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari;
  - all’articolo 2, commi 11 e 12, il ricorso agli elementi dell’anagrafe delle imprese agricole, quale strumento di gestione dell’agevolazione in argomento, consentendo che la dichiarazione di dati già registrati nell’anagrafe delle aziende agricole possa essere omessa dal richiedente e che nella richiesta sia sufficiente fare riferimento a tale registrazione;
- o) la legge regionale 21 novembre 1996, n. 87, introduce elementi di semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni riguardanti l’assistenza agli utenti di motori agricoli;
- p) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” prevede all’articolo 8, comma 1, la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell’entrata in vigore della legge sopra citata limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’allegato A, tra cui è compreso lo svolgimento dei servizi per il prelievamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l’assistenza agli utenti di motore agricolo;
- q) la DGR n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 “Sistema Informativo Agricolo piemontese. Avvio dell’anagrafe agricola unica del Piemonte” ha avviato, con la dichiarazione annuale per l’erogazione dei buoni carburante, il nuovo sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale fondato sull’anagrafe agricola unica del Piemonte composta dai dati anagrafici dei soggetti attivi in agricoltura e dal relativo fascicolo aziendale;
- r) l’articolo 24 della l.r. 13 novembre 2006, n. 35 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006)” inserisce il comma 3 bis nell’articolo 2 della l.r. 17/99 sulla base del quale le Province, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell’espletamento dei servizi per il prelievamento e l’uso dei carburanti a prezzi agevolati e di assistenza agli utenti motori agricoli, possono incaricare i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti a rilasciare i buoni per usufruire del carburante agricolo a prezzi agevolati, ferma restando la loro competenza in materia di vigilanza sullo svolgimento dell’espletamento dei servizi stessi, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l’assistenza agli utenti di motore agricolo
- s) la DGR n. 63-4885 dell’11 dicembre 2006 ha approvato la procedura semplificata e sperimentale che consente alle Amministrazioni provinciali interessate di coinvolgere anche i CAA riconosciuti nelle procedure di assegnazione dei carburanti agricoli a prezzi agevolati, parallelamente all’attività che continua a essere svolta dagli uffici provinciali UMA per gli utenti che si rivolgono agli stessi, oltre che per alcune categorie di beneficiari e per assegnazioni particolari;
- t) la DGR citata al punto s) ha, inoltre, approvato uno specifico protocollo di intesa e una apposita convenzione con cui la Regione Piemonte ha regolato d’intesa con le Amministrazioni provinciali le procedure di rilascio dei buoni per usufruire del carburante agricolo agevolato e con i CAA lo svolgimento, tra l’altro, del servizio di erogazione dei

- carburanti agricoli agevolati e le procedure di aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;
- u) la DGR n. 48-1357 del 29 dicembre 2010 ha adottato in via definitiva la procedura semplificata per la gestione delle assegnazioni dei prodotti petroliferi a prezzo agevolato, che prevede l'affidamento della stessa ai CAA;
  - v) la Determinazione dirigenziale n. 1322/A1706A del 30 dicembre 2016 che ha approvato il manuale delle procedure Utenti Motori Agricoli e le linee guida per l'armonizzazione delle procedure di controllo;
  - w) la DGR n. 114-1871 del 20 luglio 2015 ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con i CAA;
  - x) con convenzione rep. n. del le Parti hanno definito i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni relative alle attività di aggiornamento dei fascicoli aziendali e le attività inerenti gli utenti di motori agricoli e che tale contratto è scaduto il 31 dicembre 2015;
  - y) la DGR n. 25-2392 del 9 novembre 2015 ha prorogato la convenzione per un ulteriore anno, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 dello schema di convenzione approvato con DGR n. 114-1871 del 20 luglio 2015, il contratto è quindi scaduto il 31 dicembre 2016.

#### CONSIDERATO CHE:

1. ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i., il CAA può svolgere "Ulteriori servizi e attività sulla base di specifiche convenzioni con le regioni, le province autonome e altri soggetti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 4 del decreto n. 165/1999";
2. al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni e dei dati del SIAP e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, la Regione Piemonte predispone, sulla base della normativa vigente applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati, ivi compresi i CAA, si impegnano ad adottare e rispettare;
3. la Società ....., è stata riconosciuta con provvedimento regionale n. del , ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008;
4. il CAA opera sul territorio unicamente attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel sopra citato provvedimento regionale, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento delle attività affidate al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e presso le quali operano gli operatori di cui all'articolo 7 del D.M. 27 marzo 2008;
5. il CAA, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/1999 e s.m.i., è responsabile "*della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati*";
6. il CAA per le attività e i servizi affidati con la presente convenzione ricopre la veste di vero e proprio soggetto privato preposto all'esercizio di attività amministrativa;
7. le Parti intendono disciplinare, a mezzo della presente convenzione, i reciproci rapporti, obbligazioni e prestazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1** (Premesse e definizioni)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- **CAA:** Centro autorizzato di Assistenza Agricola - Soggetto riconosciuto rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
- **Sedi (strutture) operative:** le sedi, riconosciute con provvedimento della Regione di competenza, distribuite sul territorio regionale, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività. Presso le sedi operative sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione, dettagliati nei manuali procedurali;
- **Fascicolo aziendale:** il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 503/1999 e descritto all'articolo 3 del DM 12 gennaio 2015, n. 162;
- **Mandato:** mandato scritto del titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
- **Procedure:** circolari, istruzioni e manuali operativi emanati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in merito ai contenuti e alle modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo.

## **Articolo 2**

*(Oggetto ed attività)*

1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione da parte del CAA, direttamente, o tramite le strutture ausiliarie, di cui all'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, delle seguenti attività:
  - A. Acquisizione, conservazione e custodia di informazioni, dati e documentazione relativi al fascicolo aziendale, e la relativa immissione nel SIAP, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte.
  - B. Attività inerenti gli Utenti motori agricoli:
    - i. determinazione dei quantitativi di carburante da ammettere ad agevolazione fiscale in agricoltura (assegnazione) relativa emissione e stampa del buono di carburante e del libretto di controllo;
    - ii. aggiornamento del parco macchine nel registro UMA.
2. In particolare rientrano tra le attività affidate dalla Regione Piemonte ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), cui gli agricoltori hanno conferito mandato:
  - A. L'acquisizione, la conservazione, la custodia e l'immissione nel SIAP di informazioni, dati e documentazione relativi al fascicolo aziendale presente nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
  - B. La compilazione della domanda di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale per l'anno corrente, comprensiva della dichiarazione di avvenuto impiego dei quantitativi di carburante richiesti e assegnati nell'anno precedente e relativa istruttoria;
  - C. La verifica, attestata da apposita check-list, della presenza, completezza, conformità e corrispondenza dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori, nonché dei documenti da allegare obbligatoriamente alle dichiarazioni e alle domande di cui al comma 1 lettera B in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
  - D. La correttezza e congruità dei dati indicati nella domanda di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale e nella dichiarazione di avvenuto impiego dei quantitativi richiesti e assegnati nell'anno precedente rispetto alla consistenza aziendale e ai periodi temporali di assegnazione/prelievo al fine di accertare la verosimiglianza di quanto dichiarato dal richiedente.
3. Gli atti e la documentazione di cui ai commi 1 e 2, devono essere custoditi e conservati presso le sedi dei CAA, con le modalità previste dalle Linee guida di gestione dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, approvate con DGR n. 46-639 del 1 agosto 2005, per la custodia dei fascicoli aziendali e secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 e dal Decreto Legislativo 179/2016 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

4. L'attuazione della presente convenzione è specificata in appositi Manuali procedurali predisposti dalla Regione Piemonte e dal ARPEA in accordo con le strutture territoriali, trasmessi al CAA via PEC; nei predetti Manuali vengono stabilite, quali condizioni per l'esecuzione da parte del CAA delle funzioni di cui al comma 1, le specifiche regole e modalità operative che il CAA deve adottare per l'effettuazione delle attività allo stesso affidate.
5. Nello svolgimento delle attività affidate, il CAA deve operare in conformità del Reg. (CE) n. 1306/2013 e s.m.i., assicurando:
  - La separazione degli incarichi;
  - Le procedure scritte;
  - L'uso di check-list;
  - Gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati, nel rispetto delle vigenti norme e linee guida in ambito della sicurezza delle informazioni.
6. E' esclusa dalla presente convenzione qualsiasi altra attività, non rientrante tra quelle previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, che il CAA ha la facoltà di svolgere in favore dei propri assistiti.
7. Il CAA svolge le attività di cui sopra anche tramite società di servizi, di cui all'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008, a condizione che le società di servizi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e 8 del succitato D.M. e che abbiano un capitale sociale interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. Qualora il CAA operi tramite le società di servizi, la responsabilità nell'espletamento delle attività permane in capo al CAA.

### **Articolo 3**

#### *(Responsabilità ed obblighi delle parti)*

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, il CAA:
  - a) Si impegna a verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale;
  - b) Si impegna, in quanto responsabile, a verificare l'identificazione del produttore e ad accertare il titolo di conduzione dell'azienda, come previsto dal comma 3 dell'art. 3-bis del D.Lgs. 165/1999, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte nei propri manuali e istruzioni operative;
  - c) Si impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti nel SIAP, garantendo l'integrità e la corrispondenza dei dati registrati negli appositi applicativi rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo;
  - d) Si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione nel rispetto dei manuali procedurali e delle istruzioni operative tecniche ed informatiche e ad assumere nei confronti della Regione Piemonte per sé e per le società di servizi di cui si avvale la responsabilità della corretta esecuzione degli adempimenti affidati;
  - e) Si impegna a rendere accessibili al titolare del fascicolo, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione, le informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale;
  - f) Si impegna a inserire e mantenere aggiornati e completi gli indirizzi PEC dei propri utenti;
  - g) Si impegna a provvedere alla custodia e conservazione, presso le strutture operative, della documentazione acquisita nel fascicolo, ivi compresa quella afferente alle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite del CAA e ad assicurare la protezione della documentazione da accessi non autorizzati e da eventi che possono compromettere la conservazione nel tempo;

- h) Si impegna a garantire modalità materialmente sicure di conservazione delle informazioni, dei dati e dei documenti, nonché modalità di archiviazione tali da assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAFF di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia di tutti gli atti con un preavviso di due giorni lavorativi, anche ai sensi dal Decreto Legislativo 82/2005 e dal Decreto Legislativo 179/2016 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- i) Si impegna a dematerializzare tutti i documenti acquisiti in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale, attraverso l'inserimento a sistema della scansione, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 82/2005 e dal Decreto Legislativo 179/2016 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- j) Si impegna a provvedere alla verifica, attestata da apposita check list, messa a disposizione dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA, della presenza, completezza e conformità formale dei documenti inseriti nei fascicoli dei produttori, nonché a garantire l'integrità e la corrispondenza dei dati registrati nel SIAP rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- k) Si impegna a comunicare entro 10 giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed entro 15 giorni consecutivi da ogni variazione intervenuta (apertura, chiusura, variazione di indirizzo), l'esatta ubicazione delle proprie strutture operative, e si impegna a trasmettere, per ogni variazione già avvenuta, la documentazione relativa al riconoscimento da parte della Regione competente;
- l) Al fine di ottemperare a quanto previsto al comma 2, lettera k), del presente articolo, alla Regione può essere trasmessa copia della documentazione predisposta per ARPEA, debitamente integrata con le informazioni specifiche previste dal presente atto; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario della presente convenzione;
- m) Si impegna a dotare ciascuna struttura operativa delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare un corretto ed efficiente collegamento telematico con il SIAP;
- n) Si impegna a garantire adeguate procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate per interagire con il SIAP, in linea con gli standard e le regole di sicurezza emanate congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA, in applicazione di norme e disposizioni obbligatorie disposte dall'Unione Europea e dall'AGEA, in qualità di organismo di Coordinamento; si impegna, inoltre, a garantire piena collaborazione nelle attività di monitoraggio e verifica attivate dall'ARPEA riguardanti la sicurezza IT;
- o) Dichiara di aver adottato per sé, per le strutture operative e per le società di servizi di cui si avvale, adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati per il perseguimento dei fini tutelati dal D.lgs. 196/2003 e si impegna a garantire per sé, per le strutture operative e per le società di servizi di cui si avvale, la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità, avendo cura di individuare e rendere pubblici gli incaricati del trattamento dei dati presso le sedi operative;
- p) Si impegna a rendere nota ai propri assistiti l'esistenza di un sistema di controlli, che possono essere effettuati dalla Regione Piemonte, dall'ARPEA e delle relative sanzioni, nonché le conseguenze civili, amministrative e penali previste dalla normativa delle dichiarazioni non veritiere o erranee, ai sensi del DPR 445/2000, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni fornite;
- q) Si impegna, qualora, nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, venisse a conoscenza delle ipotesi richiamate all'art. 76 del DPR 445/2000, ad attuare la normativa vigente;
- r) Il CAA, al fine di garantire l'operatività delle proprie strutture operative assicura:
- La separazione degli incarichi;
  - Le procedure scritte, con particolare riferimento anche alla definizione per iscritto delle responsabilità e delle mansioni dei singoli operatori/

responsabili, inclusa la fissazione di eventuali limiti finanziari alle loro competenze;

- L'uso di check list, secondo le modalità previste nelle procedure definite dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA;
- Gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
- Il monitoraggio continuo, anche con l'adozione di un apposito sistema di audit, sulle strutture periferiche e sulle attività svolte ai sensi della presente convenzione.

2. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nel presente atto, la Regione Piemonte:
  - a) Si impegna a mettere a disposizione del CAA, mediante il SIAP, tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento delle attività affidate, nonché tutti gli applicativi che consentono di gestire in tempo utile e con completezza le fattispecie amministrative affidate con la presente convenzione e con i relativi manuali procedurali e le check list di cui alla lettera j) del punto 1 del presente articolo;
  - b) Si impegna a istituire un tavolo congiunto Regione Piemonte – CAA, con la partecipazione di ARPEA e CSI Piemonte, per la programmazione delle attività inerenti la gestione delle pratiche e il SIAP;
  - c) Si impegna a non imputare al CAA alcuna responsabilità per gli accertati ritardi e/o errori derivanti da interruzioni e/o disfunzioni del servizio erogato dal sistema informativo stesso;
  - d) Si impegna a corrispondere al CAA il corrispettivo di cui al successivo articolo 11 per la realizzazione dei servizi affidati con la presente convenzione;
  - e) Si riserva di modificare le procedure in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici, idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso;
  - f) Si impegna a non richiedere agli utenti del CAA dati di cui è già in possesso, attraverso l'interrogazione delle Banche dati a disposizione della pubblica amministrazione.

#### **Articolo 4** *(Mandato)*

1. Le aziende agricole che intendono presentare istanze, relative a procedimenti amministrativi di competenza della Regione Piemonte, devono essere preventivamente iscritte all'Anagrafe regionale.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il CAA opera sulla base di un mandato scritto rilasciato in esclusiva dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda agricola, iscritto regolarmente all'anagrafe agricola della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 27 marzo 2008. Il mandato deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda agricola, protocollato dal CAA e conservato dallo stesso nel fascicolo aziendale.
3. Il mandato, conferito con le modalità di cui sopra, deve contenere:
  - gli impegni stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. a), b), c) del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.;
  - espressamente l'impegno del mandante per l'affidamento in esclusiva al CAA delle attività relative al fascicolo aziendale, fino a revoca del mandato;
  - l'incarico di provvedere alla conservazione della documentazione consegnata, fino alla revoca del mandato.

4. Il CAA si obbliga a custodire e conservare la documentazione predetta e ad esibirla tempestivamente alla Regione Piemonte o a chi ne abbia legittimazione, qualora ne venga fatta richiesta, senza alcun aggravio di oneri e spese a carico di tali soggetti.
5. Il SIAP, mediante i servizi di controllo incrociato, verifica e impedisce l'affidamento da parte dell'azienda agricola ad un altro CAA delle medesime attività, di cui al mandato.
6. Il mandato conferito deve contenere il consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, anche per i fini istituzionali del CAA, ivi compresa la comunicazione e la diffusione dei dati estratti dal SIAP, in ottemperanza alla normativa vigente.
7. Il mandato è valido fino alla revoca comunicata per iscritto dall'azienda agricola al CAA o dal CAA all'azienda agricola con le modalità e nei termini indicati nel mandato e in ogni caso con la trasmissione di una PEC e/o raccomandata A/R.
8. In caso di conferimento di nuovo mandato, il CAA dimesso registra a sistema gli estremi della revoca e ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca inviata dall'azienda agricola.
9. La registrazione a sistema della revoca, a cura del CAA dimesso, consente la successiva registrazione di un nuovo mandato in esclusiva da parte del CAA subentrante ed obbliga il CAA dimesso al trasferimento del relativo fascicolo, di cui comunque è tenuto a conservare copia per almeno 5 anni. Decorso 15 giorni lavorativi dal caricamento a sistema della ricevuta di consegna PEC della comunicazione di revoca, il fascicolo è automaticamente svincolato. Il CAA subentrante, dopo l'acquisizione del mandato, deve procedere ad una nuova validazione del fascicolo con l'assunzione delle relative responsabilità.
10. L'unico soggetto ad avere la visibilità del fascicolo aziendale informatico è il CAA subentrante che, con l'accettazione del mandato e la validazione del fascicolo, deve farsi carico della chiusura di tutti i procedimenti amministrativi in corso, con particolare riguardo alla correttiva delle anomalie.
11. Il CAA, in conformità all'art. 7 comma 2 del D.M. 27 marzo 2008 e s.m.i. presenta ai propri utenti una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive e oggettive regolanti l'attività prestata e nella quale sia espressamente prevista la possibilità di presentare reclamo alla Direzione competente della Regione Piemonte in caso di disfunzioni riscontrate in esecuzione del mandato.

#### **Articolo 5**

*(Procedure e specifiche tecniche)*

1. Il CAA è responsabile del corretto uso delle procedure informatizzate e del corretto utilizzo delle informazioni e dei dati assunti.
2. In caso di tentativi di illecito accesso al sistema informativo, la Regione Piemonte potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento.
3. In caso di comprovata responsabilità del CAA per illecito accesso al sistema informativo, la Regione Piemonte ha la facoltà di risolvere di diritto il presente rapporto convenzionale, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Regione Piemonte.

#### **Articolo 6**

*(Requisiti dei CAA)*

1. Il CAA deve ottemperare ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Capo II del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e s.m.i.; in particolare le parti convengono che:
  - il CAA deve possedere i requisiti strutturali ed organizzativi tali da assicurare idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi

materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli Organismi Pagatori e delle altre Pubbliche Amministrazioni per quanto attiene il reperimento, la verifica, l'informatizzazione, l'elaborazione e la trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia;

- i locali delle sedi operative devono essere disponibili in base ad un valido titolo di possesso. Il titolo di possesso, in forma scritta, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, ed in particolare che il contraente immesso nella disponibilità del locale sia inequivocabilmente il CAA o la Società di servizi di cui si avvale il CAA. I locali devono rispondere alle vigenti norme di agibilità e sicurezza degli ambienti di lavoro e devono poter consentire la privacy dell'assistito nel momento dello svolgimento della sua pratica;
- gli operatori devono essere dipendenti o collaboratori del CAA e delle società di cui esso si avvale, verso i quali devono essere rispettati gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale e assistenziale ed assicurativa e devono possedere una adeguata competenza professionale in relazione alla qualifica ed alle attività svolte, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento, documentata attraverso curricula da rendere disponibili alla Regione Piemonte su semplice richiesta;
- la sede operativa, per consentire l'offerta di servizi di qualità, deve disporre di un numero di operatori tale da garantire un ottimale rapporto operatore/utente; ciascun operatore deve essere autorizzato ad operare per un numero massimo di 600 fascicoli attivi;
- il CAA deve nominare, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in agraria o scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico. In ogni caso deve essere attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni ovvero un'esperienza lavorativa nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli almeno biennale; in capo agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori del CAA e delle società di servizi devono sussistere i requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008;
- ogni struttura operativa deve garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008. In particolare, il CAA deve garantire la disponibilità di locali che, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico, siano adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attività prevista dalla presente convenzione. Tali locali devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- il CAA deve garantire strutture operative in grado di assicurare adeguata capacità operativa mediante la dotazione di mezzi tecnici, informatici e telematici conformi e compatibili a quelli indicati in modo congiunto dalla Regione Piemonte e dall'ARPEA nei manuali procedurali, in relazione all'utilizzo delle banche dati grafiche e alfanumeriche.

## **Articolo 7**

### *(Incompatibilità e conflitto di interessi)*

1. Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli articoli 8 e 13 del D.M. 27 marzo 2008 e s.m.i., il personale del CAA (responsabili, operatori e collaboratori anche occasionali) che svolge attività affidate dalla Regione Piemonte, non deve trovarsi in situazione di conflitto di interessi nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Il personale, di cui al comma 1, deve ritenersi coinvolto in conflitto di interessi qualora sia presente anche uno solo dei seguenti rapporti con aziende agricole:
  - a) essere titolare o legale rappresentante di una azienda agricola;

- b) essere coniuge, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado del titolare/legale rappresentante di azienda agricola;
  - c) detenere partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in aziende agricole.
3. Il personale coinvolto dal conflitto di interessi, come definito al comma 2, deve astenersi dal compiere qualsiasi attività sulle domande presentate dai beneficiari coinvolti. Nel caso in cui il conflitto riguardi il responsabile della sede operativa, la trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal personale della sede provinciale o regionale, fatta salva in ogni caso la possibilità di spostare il fascicolo presso altra sede operativa.
  4. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività affidata, l'obbligo di segnalare per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'insorgenza del conflitto alla Regione Piemonte e, in ogni caso, periodicamente all'inizio di ogni anno, le situazioni di conflitto di interessi.
  5. Il CAA si impegna a far compilare a tutto il personale di cui al comma 1 una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente l'indicazione delle cause che determinano il conflitto di interessi e a garantire annualmente il controllo a campione sulla veridicità di tali dichiarazioni;
  6. Le situazioni di conflitto eventualmente emerse da tali comunicazioni saranno considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo.

#### **Articolo 8**

*(Adozione MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001)*

1. Il CAA garantisce l'adozione del MOG (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone comunicazione alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura entro 60 giorni dall'adozione.

#### **Articolo 9**

*(Controlli)*

1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli aziendali sono soggetti a controlli e ispezioni disposti dalle diverse istituzioni, in applicazione della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dai manuali procedurali.
2. Il processo di controllo ha come finalità il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, anche in considerazione delle eventuali conseguenze sugli ulteriori procedimenti amministrativi derivanti dallo stesso. Il riferimento per l'effettuazione di tale controllo è la sede operativa.
3. Tutte le procedure messe in atto dal CAA, in applicazione della presente convenzione, possono essere oggetto di verifica e di controllo da parte della Regione Piemonte e dell'ARPEA.
4. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo siano evidenziate irregolarità, il CAA è tenuto ad adottare tutte le azioni necessarie e le raccomandazioni della Regione Piemonte o dell'ARPEA per eliminare nei tempi e nei modi indicati le irregolarità riscontrate e il loro ripetersi. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 13, la Regione Piemonte può comunque, in caso di reiterate irregolarità, risolvere la presente convenzione in danno del CAA inadempiente.
5. In relazione alle attività concernenti l'assegnazione di carburanti agricoli agevolati, di cui all'art. 2, comma 1, lett B) della presente convenzione, la Regione Piemonte sottopone a controllo, così come disposto dalle norme nazionali e regionali ed in conformità a quanto previsto nei relativi manuali procedurali, le dichiarazioni e le richieste di assegnazione, le attività di aggiornamento del parco macchine e delle attrezzature agricole e di variazione dell'indirizzo di consegna del carburante, assicurandosi, anche attraverso verifiche

informatiche, che i benefici richiesti vengano concessi secondo la normativa vigente. A tal fine potranno essere impartite dalla Regione Piemonte, mediante formale comunicazione ai CAA, specifiche disposizioni per lo svolgimento di tali attività. Il riscontro, a seguito delle attività di controllo, di irregolarità nello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) della presente convenzione, che determinino indebita concessione e uso di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura, comporta, a carico degli uffici regionali, la segnalazione delle stesse agli organi giudiziari competenti.

#### **Articolo 10** (Validità temporale)

1. La presente convenzione esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2017.
2. I corrispettivi di cui al successivo articolo 11 sono validi fino al 31 dicembre 2017.
3. La presente convenzione può essere prorogata per un ulteriore anno con espressa volontà delle parti, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche imposte dalle normative.
4. Le parti convengono fin da ora che, al fine di dare continuità al servizio, gli impegni della presente convenzione, escluso il caso di proroga, rimangono salvi fino alla stipulazione di una nuova convenzione, ad eccezione degli impegni finanziari di cui al successivo articolo 11.

#### **Articolo 11** (Corrispettivi)

1. La Regione Piemonte corrisponde al CAA, per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di immissione nel SIAP delle informazioni relative al fascicolo aziendale (art. 2 comma 1, lettera A) e delle attività indicate all'articolo 2, comma 1 lett. B, punto i., inerenti gli Utenti Motori Agricoli esercenti attività agricola in conto proprio e svolte ai fini della determinazione delle assegnazioni ordinarie di carburante ammesso ad agevolazione fiscale (assegnazione base, assegnazione in acconto e assegnazione a saldo), un corrispettivo unitario annuale di € 26,00 IVA esclusa per ciascun fascicolo aziendale aggiornato nell'anno 2017. L'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere finalizzato all'avvio di un procedimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il corrispettivo unitario è onnicomprensivo a livello di azienda e remunera, pertanto, tutte le attività di cui alla presente convenzione.
2. La Regione Piemonte non eroga alcun compenso al CAA per le attività indicate:
  - all'articolo 2, comma 1 lettera B punto i, inerenti gli Utenti di motori agricoli esercenti attività agricola conto terzi sia nel caso di ditte miste (ditte conto proprio e conto terzi), sia nel caso di ditte solo conto terzi (imprese agromeccaniche) e svolte ai fini della determinazione delle assegnazioni ordinarie di carburante ammesso ad agevolazione fiscale (assegnazione base, assegnazione in acconto e assegnazione a saldo);
  - all'articolo 2 comma 1 lettera B punto ii.
3. Allo scopo di garantire la piena accessibilità ai servizi e un trattamento omogeneo in tutto il territorio regionale, le parti concordano di definire per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti le seguenti tariffe massime (IVA esclusa):
  - assegnazioni di carburante ammesso ad agevolazione fiscale per esercenti attività agricola in conto terzi (svolte da ditte miste e da ditte solo conto terzi):
    - euro 15,00 in assenza di inserimento nel SIAP di fatture;
    - euro 30,00 in caso di inserimento nel SIAP di fatture per un numero compreso tra 1 e 20;
    - euro 45,00 in caso di inserimento nel SIAP di fatture per un numero compreso tra 21 e 50;

- euro 65,00 in caso di inserimento nel SIAP di fatture per un numero compreso tra 51 e 100;
    - euro 65,00 + euro 1,00/fattura oltre la 100<sup>a</sup> fattura inserita nel SIAP;
  - aggiornamento dati e parco attrezzature per gli stessi soggetti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo: euro 10,00;
  - assegnazioni supplementari di carburante ammesso ad agevolazione fiscale per gli stessi soggetti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, per variazione di consistenza aziendale, per cause legate a eventi naturali previa autorizzazione del Settore regionale competente o di altra tipologia determinabili sulla base di criteri documentabili: euro 15,00/assegnazione supplementare;
  - aggiornamento parco macchine nel registro UMA (carico e scarico macchine) per gli stessi soggetti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo: euro 15,00 per singolo carico o scarico;
  - variazione di indirizzo di consegna del carburante: euro 5,00.
4. L'eventuale estensione dell'oggetto della convenzione o l'eventuale aggiunta di attività, solo ed esclusivamente nel caso di novità normative o sopravvenute integrazioni nella regolamentazione di settore, avverranno senza ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte.
  5. In caso di cambiamento nel corso dell'anno del CAA mandatario potrà essere corrisposto un corrispettivo di importo inferiore, proporzionale al periodo di tenuta del fascicolo.
  6. E' espressamente stabilito che nessun compenso oltre a quello corrisposto dalla Regione Piemonte potrà essere richiesto dal CAA ai propri utenti per le prestazioni e i servizi di cui al comma 1.
  7. Ai fini del calcolo dei corrispettivi viene considerata l'anno solare. La Regione Piemonte comunica al CAA il numero dei fascicoli aziendali aggiornati e validati, per i quali è stato avviato un procedimento amministrativo, nel periodo di riferimento. I dati presenti nel SIAP saranno utilizzati per quantificare le attività svolte dai CAA; le parti riconoscono la correttezza e completezza delle banche dati relative al fascicolo aziendale.
  8. La definizione da parte della Regione Piemonte dei corrispettivi complessivi, di cui al comma precedente, è subordinata agli esiti dei controlli di cui all'articolo 9 della presente convenzione e alla verifica dell'eventuale applicabilità delle penali contrattuali di cui all'articolo 13.
  9. Il corrispettivo per la fornitura dei servizi riguardanti il prelievo e uso di carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, l'assistenza agli utenti di motori agricoli e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA EOG7LT, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).  
In considerazione dell'oggetto della convenzione, le Parti convengono che il corrispettivo per la regolare esecuzione del servizio sarà pagato a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura elettronica, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
  10. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito dell'accertamento della regolarità delle attività affidate con il presente atto, del certificato annuale di conferma e della relazione annuale prevista al successivo articolo 12. In caso di presenza di irregolarità nei fascicoli aziendali, riscontrate durante le operazioni di controllo, post ravvedimento operoso, in sede di pagamento del corrispettivo verranno sottratte le penali contrattuali, calcolate secondo le modalità indicate al comma 17 dell'art. 13 della presente convenzione.
  11. Sono a carico del CAA, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività di cui alla presente convenzione. Il CAA si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il CAA

dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva del CAA attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del CAA, l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato per cause imputabili alla Regione Piemonte entro il termine fissato, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2002, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Il CAA ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.

## **Articolo 12**

*(Relazione annuale)*

1. Il CAA ha l'obbligo di presentare alla Regione Piemonte, alla fine di ogni anno solare, una relazione annuale, fornendo, altresì, le necessarie indicazioni atte a dimostrare l'adempimento degli impegni assunti, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente convenzione. Tale obbligo è ottemperato in via informatica attraverso la trasmissione informatica delle informazioni sul SIAP.
2. Il CAA deve presentare alla Regione Piemonte, su richiesta della stessa, relazioni intermedie sullo stato di svolgimento delle attività affidate, di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

## **Articolo 13**

*(Responsabilità e penali contrattuali)*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, le responsabilità di carattere generale derivati dalla presente convenzione e di cui al presente articolo non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività affidate in forza della presente convenzione nei confronti dei produttori mandanti e della Regione Piemonte
2. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e della legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione.
3. Il CAA è impegnato al rispetto dell'articolo 1375 cc, la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.
4. Per i procedimenti di controllo amministrativo e per l'applicazione delle penali contrattuali previste nei commi successivi, si fa riferimento a quanto contenuto nell'articolo 9 della presente convenzione e si stabiliscono i seguenti presupposti:
  - a) Il riferimento per l'effettuazione dei singoli procedimenti di controllo è la struttura operativa periferica. Il procedimento di controllo deve riguardare tutti i CAA firmatari della presente convenzione;
  - b) Il procedimento di controllo può essere messo in atto dalla Regione Piemonte, dagli uffici territoriali della Regione e dall'ARPEA; eventuali altre irregolarità riscontrate saranno comunicate secondo competenza;
  - c) Il controllo deve essere effettuato su un numero rappresentativo di fascicoli movimentati dalla sede operativa del CAA;

- d) Il procedimento di controllo ha per oggetto il riscontro di irregolarità nella gestione del fascicolo aziendale e nelle procedure relative alle attività inerenti gli utenti di Motori Agricoli, come specificate nell'articolo 2;
  - e) Per ciascuna sede operativa, ove possibile, è definito un campione di fascicoli a controllo proporzionale al numero di fascicoli controllabili. Il fattore di proporzionalità da applicare è definito dal numero di fascicoli da controllare complessivamente nel corso del procedimento di controllo rapportato al numero dei fascicoli complessivamente gestiti dalle sedi operative a controllo;
  - f) il procedimento di controllo attinente le attività inerenti gli Utenti di Motori Agricoli come specificate nell'articolo 2 è svolto secondo quanto definito nel relativo manuale procedurale approvato dal settore regionale competente.
5. Durante il procedimento di controllo vengono individuate le irregolarità sanabili e non sanabili, secondo le istruzioni operative di campagna e viene definita una apposita griglia di anomalie sanabili e non sanabili. In caso di accertamento di irregolarità:
- a) Per le irregolarità sanabili, la Regione Piemonte e/o ARPEA diffidano il CAA ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Se tali irregolarità non vengono sanate entro il termine, saranno considerate irregolarità non sanate;
  - b) Per le irregolarità non sanabili, il CAA potrà fornire le proprie osservazioni e/o deduzioni entro il termine di 30 giorni dalla contestazione.
6. L'eventuale applicazione di penali contrattuali, comunque comminate al CAA titolare della convenzione, è rapportata a ciascun procedimento di controllo.
7. Nel caso di irregolarità non sanate nei termini di cui al comma 5, ovvero per quelle non sanabili all'esito negativo del contraddittorio con il CAA con incidenza delle irregolarità superiore al 10% rispetto al totale degli elementi controllati, si attivano le procedure per la valutazione della sospensione dell'attività di cui alla presente convenzione (in riferimento alla singola sede operativa). Rimane impregiudicata l'applicazione della penale contrattuale.
8. Nel caso in cui la procedura di cui ai commi precedenti si concluda con la sospensione dell'attività per un numero di sedi operative superiore al 30% delle sedi complessive operative nella Regione nell'anno di verifica con riferimento ad ogni singolo CAA firmatario della presente convenzione, la Regione Piemonte farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione.
9. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria o di altre istituzioni a uno o più operatori del CAA e/o al Responsabile di sede, siano personalmente contestate violazioni gravi e circostanziate di carattere penale, nello svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione, la Regione Piemonte procede alla sospensione cautelativa dell'utenza SIAP dell'operatore coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti. La sospensione cautelativa dell'operatore comporta l'inserimento del nominativo di quest'ultimo in una black list con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sul sistema SIAP. Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, la Regione Piemonte darà idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso qualsiasi CAA. La Regione Piemonte si obbliga a riattivare tempestivamente l'utenza SIAP dell'operatore sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla black list, entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.
10. La presenza delle violazioni di cui al comma precedente, nell'ambito della stessa sede operativa, accertata su un numero di fascicoli superiore al 2% comporta la immediata chiusura della sede e il mancato riconoscimento del corrispettivo di cui all'articolo 12 per tutti i fascicoli movimentati dalla sede stessa. Se tali comportamenti sono contati in un numero di sedi operative superiore al 15% (con arrotondamento all'unità superiore) di quelle di competenza del CAA interessato si procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.

11. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema informativo, la Regione Piemonte potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin da ora alla Regione Piemonte, in caso di comprovata sua responsabilità, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni, del presente rapporto convenzionale.
12. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di ritardo per cause addebitabili al CAA nello svolgimento delle attività concordate secondo le scadenze stabilite, la Regione Piemonte applicherà, a partire dal giorno successivo alla scadenza fissata, esclusi i giorni festivi, una penale giornaliera pari al 5% dell'importo unitario pattuito, per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi. Allo scadere del periodo dei 10 giorni non sarà dovuto alcun corrispettivo, salvo diversa comunicazione.
13. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, qualora la Regione Piemonte sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la stessa provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i. e all'art. 21 della presente convenzione, prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
14. Qualora al CAA venga, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.M. 27 marzo 2008, revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della presente convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione Piemonte o dall'ARPEA ovvero il CAA cessi di operare a seguito di fusione, scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto. Qualora venga comunicato alla Regione Piemonte l'avvio di un procedimento di contestazione a carico del CAA per la revoca del riconoscimento, la stessa si riserva di diffidare il CAA dall'accoglimento di nuove domande e quest'ultimo è tenuto a dare le opportune informazioni agli utenti per orientarli verso altre strutture abilitate al ricevimento; per i procedimenti in corso, la Regione Piemonte emana le opportune direttive finalizzate al completamento delle pratiche.
15. La revoca del riconoscimento del CAA, ai sensi della normativa vigente, comporta la risoluzione dei rapporti contrattuali.
16. La Regione Piemonte non sarà chiamata a rispondere per gli eventuali danni, diretti o indiretti, che il CAA dovesse subire a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento in tutto o in parte dei propri obblighi.
17. Penalità.

#### **Definizioni e calcoli:**

- **FP:** il numero dei fascicoli "pagabili" per i quali la Regione Piemonte corrisponde il relativo corrispettivo unitario
- **V:** il corrispettivo unitario di cui al punto precedente (IVA esclusa)
- **T= V\*FP** ovvero l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità
- **I:** percentuale di irregolarità, calcolata come rapporto tra il numero degli elementi ("item") controllati che presentino irregolarità definitivamente accertate ed il numero totale di elementi controllati
- **R:** coefficiente per la riduzione a seguito della percentuale di irregolarità riscontrata
- **C= T\*R** compenso spettante dopo l'applicazione delle penali

#### **Calcolo penali:**

In presenza di irregolarità il corrispettivo C viene definito secondo il seguente calcolo:

- Se  $I > 5\%$  allora  $R=0$ , quindi  $C=0$ , ovvero non vi è alcun compenso
- Se  $I$  è compreso tra 3 e 5% allora  $R= 0,75$ , quindi si applica una penalità del 25%
- Se  $I$  è compreso tra 0 e 3% allora  $R=0,90$ , quindi si applica una penalità del 10%.

#### **Articolo 14**

### *(Trattamento dei dati personali)*

1. Le parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Sarà consentito l'accesso ai dati esclusivamente ai soggetti incaricati di svolgere attività inerenti la gestione di procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
3. L'autorizzazione da parte del CAA ai propri dipendenti ad accreditarsi per l'uso dei servizi on-line, comunicata al dipendente stesso in forma scritta, costituisce, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 196/2003, atto di nomina degli incaricati del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati per le attività oggetto di convenzione. A tal fine, allo stesso dipendente dovrà essere comunicato che nello svolgimento delle proprie funzioni di incaricato del trattamento di dati personali questi dovrà:
  - procedere al trattamento dei dati personali in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività che gli sono affidate;
  - ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché delle misure minime previste dagli artt. 34 e 35 di tale decreto;
  - realizzare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare che persone diverse dagli incaricati del trattamento possano venire a conoscenza dei dati trattati;
  - informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai fini del D.lgs. n. 196/2003 (es. richieste del Garante, esito di ispezioni di autorità competente, ecc.), anche ai fini di altre ulteriori istruzioni rese necessarie dai particolari casi sopravvenuti.
4. Il trattamento dei dati personali già acquisiti o che saranno richiesti o comunicati dagli interessati e da terzi è effettuato per le seguenti finalità:
  - adempimenti di legge connessi a norme comunitarie e nazionali, norme civilistiche, fiscali, contabili; alla gestione amministrativa del rapporto;
  - agli adempimenti degli obblighi contrattuali;
  - comunicazioni in merito alle funzioni istituzionali della Regione Piemonte, ai rapporti in essere tra le parti ed ai servizi di interesse per le finalità perseguite.
5. Con la firma della convenzione, il CAA assume la responsabilità esterna dei dati, la cui titolarità resta in capo alla Regione Piemonte, presenti nel SIAP, a condizione che riguardino soggetti per i quali sussista la competenza del CAA medesimo.

### **Articolo 15**

#### *(Modifiche)*

1. La Regione Piemonte, d'intesa con l'ARPEA, si riserva di modificare i manuali procedurali, in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, tesi a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso; il CAA si impegna ad accettare le suddette modifiche.
2. La Regione Piemonte si riserva, inoltre, di estendere, previo espresso accordo tra le parti, l'oggetto della presente convenzione, in caso di sopravvenute integrazioni e/o modifiche nella normativa di settore, salve le conseguenti integrazioni del corrispettivo contrattuale.

### **Articolo 16**

#### *(Recesso unilaterale e risoluzione)*

1. Le Parti hanno diritto a loro insindacabile giudizio e senza giustificazione di recedere dalla presente convenzione.
2. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima dalla data da cui si intende far partire il recesso. La facoltà di recesso del CAA è, comunque, subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso e alla messa a disposizione della Regione Piemonte di tutta la documentazione acquisita dal CAA.
3. In caso di recesso le Parti reciprocamente dichiarano che le stesse non avranno diritto ad alcuna altra o diversa prestazione, a qualunque titolo o per qualunque ragione, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo l'eventuale risarcimento danni derivante da inadempimenti contrattuali.

### **Articolo 17**

*(Clausola risolutiva espressa)*

1. La presente convenzione deve ritenersi risolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile qualora in seguito all'esperienza dell'attività di vigilanza da parte dei competenti organi a ciò deputati, venga accertata in capo al CAA la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, e 8 del Decreto MIPAF del 27 marzo 2008 e s.m.i., e in conseguenza sia stato emesso un provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad operare, ai sensi degli articoli 11 e 15 del DM 27 marzo 2008 e s.m.i..

### **Articolo 18**

*(Piano trasparenza e anticorruzione e Codice di comportamento)*

1. Ai sensi della legge 190/2012 la Regione Piemonte ha adottato per il triennio 2016-2018 un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'ente, che prevede l'attuazione di misure specifiche atte a prevenire eventuali comportamenti corruttivi: il CAA si impegna a conoscere e diffondere all'interno della propria struttura i contenuti del Piano esteso ai soggetti delegati per gli adempimenti di propria competenza, limitatamente alle attività affidate con la presente convenzione.
2. Le parti contraenti dichiarano di conoscere i contenuti, nonché a diffonderli, e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento approvato con la DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015.
3. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice di comportamento, richiamato al comma precedente, si comunica che lo stesso Codice di comportamento sarà inviato ai CAA tramite PEC.
4. La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

### **Articolo 19**

*(Applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012)*

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, in attuazione dell'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012, il Centro autorizzato di Assistenza Agricola .....si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Articolo 20** (*Diritto di accesso*)

1. Il CAA si impegna, quale detentore, ai sensi della presente convenzione, della documentazione conservata nel fascicolo aziendale del proprio assistito a trasmettere e comunicare con le modalità ed entro i termini indicati, alla Direzione Agricoltura ed ai settori o alle strutture della stessa, le copie conformi all'originale, in formato cartaceo o digitale, ai fini di garantire l'esercizio del diritto di accesso.
2. Il CAA si impegna quale detentore dei dati e delle informazioni riportati nel fascicolo aziendale del proprio assistito, a comunicarli ai soggetti di cui al comma 1, attestandone la conformità a quelli riportati nel fascicolo stesso nonché il loro aggiornamento alla data della comunicazione.
3. Il CAA procede alla trasmissione e comunicazione con le stesse modalità di cui al comma 1, anche qualora la documentazione, i dati e le informazioni siano richieste dall'Autorità Giudiziaria, e, in quel caso nelle forme, modalità e con l'ampiezza dalla stessa indicate.
4. Il CAA si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate nell'ambito della documentazione, dei dati e delle informazioni trasmesse e comunicate.

#### **Articolo 21** (*Garanzie*)

1. Alla stipula della presente convenzione, oppure entro 30 giorni consecutivi dalla sottoscrizione della stessa, il CAA deve depositare presso la Regione Piemonte apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire danni diretti e indiretti provocati nello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 comma 1, sia alla Regione Piemonte che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per l'intera durata della presente convenzione e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso. Il massimale della garanzia è determinato secondo quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008.
2. La Regione Piemonte potrà richiedere, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, un aumento della garanzia, in relazione al numero e alla consistenza degli utenti assistiti, dei fascicoli aziendali gestiti e al volume delle assegnazioni di carburante agricolo agevolato connesse alle domande presentate.
3. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2008, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il temporaneo ridimensionamento della garanzia prestata, l'immediato reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 22** (*Controversie*)

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli impegni, di cui alla presente convenzione e per l'interpretazione della presente convenzione, le parti convengono di nominare un Collegio arbitrale composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione Piemonte, uno designato dal CAA, il terzo con funzione di

- Presidente, designato di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo membro sarà nominato secondo le norme del Codice di procedura civile.
2. Il Collegio arbitrale emetterà la sua decisione secondo il disposto dell'articolo 816 e seguenti del Codice di procedura civile.

**Articolo 23**  
*(Spese contrattuali)*

1. L'imposta di bollo è a carico del CAA e sarà assolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014.
2. La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

*Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i..*

*Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Letto, confermato e sottoscritto

**REGIONE PIEMONTE**

Dott. Gaudenzio De Paoli  
(FIRMA DIGITALE)

CAA .....  
(FIRMA DIGITALE)